**CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

**Art. 1 – Modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario Comunale**

1 . La retribuzione di risultato del Segretario Comunale è determinata e corrisposta sulla base di una verifica dell’attività dallo stesso svolta da parte del Sindaco.

2. La verifica attiene alle funzioni ed ai compiti che la legge rimette al Segretario Comunale, con particolare riferimento al positivo contributo fornito alla collaborazione attiva nel proseguimento degli obiettivi propri dell’Amministrazione.

3. La valutazione del Sindaco opera sul parametro numerico complessivo pari a 100.

4. A ciascuna funzione essenziale svolta dal Segretario corrisponde un sottopunteggio massimo. La somma dei sottopunteggi, nel massimo, corrisponde a 100.

**Art. 2 – Funzioni da valutare**

1. Le funzioni da valutare sono le seguenti:

a. la funzione di collaborazione nonché l’esercizio delle funzioni rogatorie;

b. la funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto ai regolamenti;

c. la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta;

d. la funzione di coordinamento e sovraintendenza dei responsabili di servizi;

 **Art. 3 – La funzione di collaborazione nonché dell’esercizio e funzioni rogatorie**

1. Nell’ambito di questa funzione deve essere valutato non solo il ruolo consultivo ma anche quello propositivo, nell’ambito sempre delle competenze proprie del Segretario Comunale. Nell’ambito di questa categoria deve altresì essere valutato l’esercizio delle funzioni rogatorie. A quest’ultimo scopo la valutazione dovrà tenere conto del complesso delle funzioni svolte dal Segretario.

Punteggio massimo attribuibile:

punti 30 Parametri di valutazione:

* Scarsa 8
* Largamente migliorabile 12
* Sufficiente 18
* Buona 26
* Ottima 30

**Art. 4 - La funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto ai regolamenti**

1. La funzione dovrà essere valutata in relazione all’attività di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico-amministrativi più idonei per consentire l’ottimale conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione. Punteggio massimo attribuibile: punti 30

Parametri di valutazione:

* Scarsa 8
* Largamente migliorabile 12
* Sufficiente 18
* Buona 26
* Ottima 30

**Art. 5 - La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta**

1. Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei confronti della Giunta e del Consiglio Comunale intese quali capacità si supportare l’azione con riferimento agli ambiti di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione “de quo” anche l’attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell’ente. Punteggio massimo attribuibile:

punti 20 Parametri di valutazione:

* Scarsa 6
* Largamente migliorabile 8
* Sufficiente 12
* Buona 18
* Ottima 20

**Art. 6 - La funzione di coordinamento e sovraintendenza dei responsabili di servizi**

1. La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l’attività svolta dal Segretario Comunale finalizzata a garantire l’unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire l’unitarietà e l’omogeneità dell’azione dei Responsabili di Servizio, in coerenza con il programma dell’Amministrazione comunale. Per coordinamento si intende l’attività tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l’attuazione dei principi di imparzialità, di buon andamento ed efficienza.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20 Parametri di valutazione:

* Scarsa 6
* Largamente migliorabile 8
* Sufficiente 12
* Buona 18
* Ottima 20

**Art. 7 – Quadro complessivo di valutazione**

1. La valutazione del Segretario Comunale, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, è espressa dal rapporto tra punteggio massimo potenzialmente ottenibile (pari a 100 punti), e punteggio effettivamente ottenuto, quale risultante dalla sommatoria dei sottopunteggi attribuiti dal Sindaco. 2. I giudizi “scarsa”, “largamente migliorabile”, “sufficiente”, “buona” e “ottima” hanno valore meramente indicativo. Il Sindaco quindi, nell’ambito di ciascuna funzione soggetta a valutazione, potrà attribuire qualunque valore purchè compreso all’interno del punteggio minimo e massimo relativo alla stessa funzione.

**Art. 8 – Valutazione finale**

La valutazione finale è effettuata entro il 31 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in corso dell’anno e secondo i parametri indicati nel presente regolamento.

In caso di Segreteria convenzionata la valutazione sarà proposta dal sindaco del Comune capofila ai sindaci dei Comuni in Convenzione per conferma.

1. La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile pari a 100), ed è attribuita secondo le percentuali di seguito indicate: - fino a 28 punti valutazione negativa – nessuna retribuzione - da 28 a 40 punti 40% della retribuzione - da 41 a 60 punti 60% della retribuzione - da 61 a 75 punti 80% della retribuzione - da 76 a 84 punti 90% della retribuzione - da 85 a 100 punti 100% della retribuzione 3. La valutazione finale è trasmessa dal Sindaco al Segretario Comunale, che può presentare le proprie contro deduzioni entro 10 giorni dalla notifica. Sulle controdeduzioni decide il Sindaco in maniera definitiva.